



Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 21/18

Dec. n. 21/18

Il giorno 25 ottobre 2018, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 17 ottobre 2018, nei confronti di:

- 1) **M.C. "VARANO"**, codice 7969 con recapito in Varano de' Melegari (PR) alla via Strada per Fosio, n. 1, riaffiliato 2018 il 13.12.2017;
- 2) **MEGGI ALESSANDRO**, nato a Parma il 30.12.1964 ed ivi residente alla via Galleria Polidoro n. 11, tesserato 2018 con il M.C. "VARANO" (del quale è PRESIDENTE), con tessera n. 18049724, nonché Amministratore delegato

della So.Ge.SA. s.r.l., società che gestisce l'autodromo "Riccardo Paletti" di Varano de' Melegari;

- 3) **MANFREDI ALBERTO**, nato a Parma il 31.12.1964 e residente in Varano de' Melegari (PR) alla via Leopardi n. 11 - Viazzano, tesserato 2018 con il M.C. "VARANO" (del quale è VICE PRESIDENTE), con tessera n. 18049725;
- 4) **MAESTRI GUIDO**, nato a Parma il 31.8.1965 e residente in Sala Baganza (PR) alla via Donella Rossi n. 2, tesserato 2018 con il M.C. "VARANO" (del quale è SEGRETARIO), con tessera n. 18049726;
- 5) **MAINARDI GIOVANNI**, nato a Parma il 14. 1.1961 ed ivi residente alla via Strada Bixio n. 38, tesserato 2018 con il M.C. "VARANO" (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 18049727;
- 6) **SETTI ETTORE**, nato a Parma il 20.9.1964 ed ivi residente, alla via Farnese n. 4, tesserato 2018 con il M.C. "VARANO" (del quale CONSIGLIERE), con tessera n. 18049728;
- 7) **SPREAFICO FERRUCCIO**, nato a Oggiono (LC) il 18.4.1961 ed ivi residente alla via Cà Bianca Pascolo n. 8/A, iscritto all'Albo dei Direttori di Gara FMI 2018, matricola codice D04299;

incolpati di:

i primi 6 della violazione degli artt. 1 e 13.2 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto, domenica 7 ottobre 2018, presso l'impianto "Riccardo Paletti" di Varano de' Melegari (PR), durante lo svolgimento della "COPPA FMI", collaboravano alla disputa di una manifestazione parallela, non autorizzata dalla FMI, denominata "SUPERMOTO ITALIAN TROPHY";

il 7°, (SPREAFICO Ferruccio) della violazione dell'art. 1.1 del Regolamento di giustizia, in relazione all'art. 16 comma 7 del Regolamento GUE, e ciò in quanto, all'interno di questa manifestazione non autorizzata, espletava tutte le attività di un direttore di gara in servizio, violando quanto previsto dal regolamento del Gruppo Ufficiali Esecutivi TITOLO VI art. 16 comma 7.

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 17 ottobre 2018 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare:

- ✓ la comunicazione del coordinatore del Gruppo Ufficiali Esecutivi del 10.10.2018;
- ✓ i rapporti di gara del C.d.G. e del D.d.G.
- ✓ gli ulteriori documenti acquisiti dalla Procura federale (integrazioni richieste al C.d.G., al D.d.G., all'Ufficio Impianti e all'Ufficio Velocità);

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire, entro il 23 ottobre 2018, eventuali memorie difensive e documenti.

L'incolpato Alessandro MEGGI, in proprio e nella qualità di presidente del M.C. "VARANO", anch'esso incolpato in questa sede, ha inoltrato in data 22.10.2018 memoria difensiva, sottoscritta unitamente al proprio difensore di fiducia, con allegata documentazione, acquisite agli atti di ufficio, mentre nulla risulta pervenuto da parte degli altri incolpati, i quali, pertanto, non hanno svolto alcuna attività difensiva.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. Il Moto Club "VARANO", unitamente al suo presidente ed ai membri del suo stesso direttivo sono stati segnalati presso codesto competente Organo di Giustizia di primo grado per la violazione degli artt. 1 e 13.2 del Regolamento di Giustizia, secondo quanto analiticamente riportato nel capo di incolpazione, contenente, altresì, la contestazione della violazione dell'art. 1.1 R.d.G., in

relazione all'art. 16, comma 7 del Regolamento G.U.E. avanzata nei confronti del Direttore di Gara Ferruccio SPEREAFICO.

Che una manifestazione denominata "*Supermoto Italian Trophy*" si sia tenuta presso l'impianto "Riccardo Paletti" di Varano de' Melegari (PR), nella medesima data (7.10.2018) prevista per un'altra manifestazione, autorizzata dalla F.M.I. e recante il codice NAZVE013, relativa alla "Coppa F.M.I.", non vi è dubbio; del resto la circostanza non è stata assolutamente smentita nemmeno dall'incolpato MEGGI, che, anche quale presidente del M.C. incolpato, nell'ambito della propria difesa, ha evidenziato che la manifestazione predetta è stata interamente gestita da altro soggetto, ossia, il "*Motoclub Sezione Polisportiva SIT*". Secondo l'assunto del citato incolpato, nella citata occasione, il predetto Motoclub, ha richiesto ed ottenuto da parte della società che gestisce l'impianto "Riccardo Paletti", la "So.Ge.Sa. S.r.l.", con sede in Varano de' Melegari, il nolo parziale dello stesso, in orari diversi da quelli in cui si sarebbe dovuta svolgere la manifestazione organizzata dal proprio M.C. ed autorizzata dalla F.M.I..

Tuttavia, dall'esame di tutti gli atti raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini affidategli, risulta che gli eventi relativi alla manifestazione denominata "*Supermoto Italian Trophy*", svoltisi quasi simultaneamente alla "Coppa F.M.I.", abbiano creato non poca confusione, sia all'interno del parco chiuso, che della Pit Lane. Invero, il rapporto del C.D., acquisito agli atti, descrive con dovizia di particolari una serie di avvenimenti che propendono per una certa commistione tra le due gare, svoltesi, come detto, entrambe domenica 7 ottobre 2018. Difatti, il C.D. ha dato atto, ad esempio, che: - il medico di gara aveva inserito nell'elenco della "Coppa F.M.I." (manifestazione cod. NAZVE013) un pilota che apparteneva all'elenco della "*Supermoto Italian Trophy*"; - in diverse occasioni, i piloti partecipanti a quest'ultima manifestazione hanno effettuato il pre-parco nel parco chiuso della manifestazione F.M.I.; - alcuni dei predetti piloti della "*Supermoto Italian Trophy*" percorrevano la pit-lane contromano, addirittura senza il casco di protezione. Tali atti, tra l'altro, sono dotati di fede

privilegiata ai sensi del R.M.M., in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, e, di conseguenza, del loro contenuto non è dato dubitare. All'esito di tale premessa, allora, è ragionevole ritenere che le due manifestazioni svoltesi il 7 ottobre 2018 presso l'impianto "Riccardo Paletti" di Varano de' Melegari (PR), fossero quantomeno correlate dal punto di vista "organizzativo", atteso che alcuno degli responsabili di quella denominata "*Supermoto Italian Trophy*" si è premurato di redarguire o di ammonire quei partecipanti poco disciplinati di cui si è detto innanzi.

Sulla dedotta estraneità del M.C. incolpato in questa sede, la memoria difensiva a firma del suo presidente MEGGI, non coglie nel segno.

Infatti, in allegato alla predetta memoria è stata prodotta al "*doc. n. 2*" una locandina cointestata all'impianto ed al M.C. "Varano" che pubblicizza entrambe le manifestazioni, tra cui, appunto la "*Supermoto Italian Trophy*". Sul punto, le difese approntate dal legale di fiducia del MEGGI appaiono, poi, ancora più "suggestive" se si tiene conto del fatto che l'amministratore delegato della società che gestisce l'impianto "Riccardo Paletti", cioè la "So.Ge.Sa. S.r.l.", con sede in Varano de' Melegari, è proprio l'incolpato Alessandro MEGGI, che è anche presidente del M.C. "Varano", come risulta dalla comunicazione dell'Ufficio Impianti della F.M.I. dell'11.10.2018, acquisita agli atti del fascicolo di ufficio.

Pertanto, è condivisibile l'assunto del P.F. secondo cui: *«anche quanto sostenuto dal DdG BONZANI Antonio nel riscontro fornito allo scrivente laddove si preoccupa di escludere responsabilità del M.C. VARANO nella gestione della gara abusiva va inquadrato in tale contesto: costui, infatti, come risulta dagli accertamenti effettuati presso il GUE e l'Ufficio Velocità, risulta essere stato Direttore di Gara (titolare od in affiancamento) in TUTTE le manifestazioni disputatesi sull'impianto di Varano de' Melegari nel 2018, a riprova dei suoi stretti legami con l'autodromo (e per esso con il MEGGI) che lo ritiene evidentemente il proprio uomo di fiducia».*

Inoltre, va osservato che i membri del consiglio direttivo del M.C. incolpato, nulla hanno dedotto in merito alle contestate violazioni e, in ogni caso, atteso il ruolo ricoperto all'interno del M.C. di appartenenza, non potevano non essere a conoscenza della organizzazione della manifestazione "parallela" denominata "*Supersmoto Italian Trophy*", in programma nella medesima giornata di quella autorizzata dalla F.M.I..

Gli incolpati, allora, hanno violato, senza che vi sia dubbio alcuno al riguardo, l'art. 1 R.d.G. poiché hanno tenuto un comportamento contrario quelle norme di condotta di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato, nonché l'art. 13.2 R.d.G., per aver organizzato una manifestazione sportiva non autorizzata dalla F.M.I..

II. Del pari, risulta evidente, nonché provata, dagli atti raccolti dal P.F. ed acquisiti in questa sede, la responsabilità dell'altro incolpato, Ferruccio SPREAFICO, il quale, all'interno della citata manifestazione non autorizzata, ha svolto tutte le attività di Direttore di Gara, in palese violazione del combinato disposto dall'art. 1.1 R.d.G. e dall'art. 16, comma 7, del Regolamento G.U.E., cui lo stesso, in virtù dell'incarico ricoperto, deve attenersi. Tali responsabilità, tra l'altro, non risultano smentite da ulteriori acquisizioni probatorie, avendo il predetto incolpato, deliberatamente adottato la linea della "non difesa".

III. Ciò posto, tutti gli incolpati sulla scorta delle argomentazioni di cui innanzi e della gravità delle condotte poste in essere, vanno puniti con l'applicazione di una sanzione inibitoria, che questo giudice ritiene di applicare nei termini che seguono, tenuto conto della incensuratezza degli stessi, applicando: - al M.C. "Varano" la sospensione da qualsiasi attività, ai sensi dell'art. 37 R.d.G., per un periodo di mesi 4 (quattro), con fine pena per il 25 febbraio 2019; - ai membri del consiglio direttivo del M.C. "Varano", la sanzione del ritiro della tessera federale, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., per un periodo di mesi 4 (quattro), con fine pena per il 25 febbraio 2019; - al D.d.G. Ferruccio SPREAFICO,

la sospensione temporanea dell'attività, ai sensi dell'art. 53.1, lettera b), R.d.G., per un periodo di mesi 6 (sei), con fine pena per il 25 aprile 2019.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 13.2, 29, 37, 53.1, lettera b) e 80 del R.d.G., nonché l'art. 16, comma 7, del Reg. G.U.E. dichiara:

1) M.C. "VARANO", codice 7969 con recapito in Varano de' Melegari (PR) alla via Strada per Fosio, n. 1, riaffiliato 2018 il 13.12.2017;
responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica ai sensi dell'art. 37 R.d.G., la sanzione della sospensione da qualsiasi attività per un periodo di mesi 4 (quattro), con fine pena per il 25 febbraio 2019;

2) MEGGI ALESSANDRO, nato a Parma il 30.12.1964 ed ivi residente alla via Galleria Polidoro n. 11, tesserato 2018 con il M.C. VARANO (del quale è PRESIDENTE), con tessera n. 18049724, nonché Amministratore delegato della So.Ge.SA. s.r.l., società che gestisce l'autodromo "Riccardo Paletti" di Varano dé Melegari;

3) MANFREDI ALBERTO, nato a Parma il 31.12.1964 e residente in Varano dé Melegari (PR) alla via Leopardi n. 11 - Viazzano, tesserato 2018 con il M.C. "VARANO" (del quale è VICE PRESIDENTE), con tessera n. 18049725;

4) MAESTRI GUIDO, nato a Parma il 31.8.1965 e residente in Sala Baganza (PR) alla via Donella Rossi n. 2, tesserato 2018 con il M.C. "VARANO" (del quale è SEGRETARIO) con tessera n. 18049726;

5) MAINARDI GIOVANNI, nato a Parma il 14.1.1961 ed ivi residente alla via Strada Bixio n.38, tesserato 2018 con il M.C. "VARANO" (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 18049727;

6) SETTI ETTORE, nato a Parma il 20.9.1964 ed ivi residente, alla via Farnese n.4, tesserato 2018 con il M.C. VARANO (del quale CONSIGLIERE) con tessera n. 18049728;

responsabili dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della tessera federale per un periodo di mesi 4 (quattro), con fine pena per il 25 febbraio 2019

7) SPREAFICO FERRUCCIO, nato a Oggiono (LC) il 18.4.1961 ed ivi residente alla via Cà Bianca Pascolo n. 8/A, iscritto all'Albo dei Direttori di Gara FMI 2018, matricola codice D04299;

responsabile dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica la sospensione temporanea dell'attività, ai sensi dell'art. 53.1, lettera b), R.d.G., per un periodo di mesi 6 (sei), con fine pena per il 25 aprile 2019.

Depositata il 25 ottobre 2018
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Avv. Marcello Abbati;
- M.C. VARANO;
- Meggi Alessandro;
- Manfredi Alberto;
- Maestri Guido;
- Mainardi Giovanni;
- Setti Ettore;
- Spreafico Ferruccio;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;

- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Emilia Romagna;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.